



Codice Etico

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex art.
D.Lgs. 231/2001

Sommario

DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
MISSIONE E VALORI DI RIFERIMENTO	3
CODICE DI COMPORTAMENTO	4
A. INTERLOCUTORI ESTERNI	4
A.1 Soci e azionisti	4
A.2 Partner	4
A.3 Istituti finanziari	5
A.4 Clienti	5
A.5 Fornitori di beni e servizi	6
A.6 Concorrenti	7
A.7 Pubblica Amministrazione	7
A.8 Mass-media	10
B. Etica nella gestione degli affari	10
B.1 Trattamento delle informazioni e abusi di mercato	10
B.2 Amministrazione societaria	11
B.3 Tutela dei dati personali	13
B.4 Sponsorizzazioni e contributi	13
B.5 Salute, Sicurezza e Ambiente	14
C. Interlocutori interni dipendenti	15
C.1 Selezione, valorizzazione e tutela del personale	15
C.2 Pianificazione degli obiettivi aziendali	15
C.3 Integrità morale dei dipendenti	15
C.4 Conflitto di interessi	16
C.5 Uso corretto dei beni aziendali	16
C.6 Regalie e benefici	17
MODALITA' DI ATTUAZIONE E CONTROLLO	17

DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli amministratori e i dipendenti di MEVIM SPA e delle altre Entità (Società) del Gruppo ("Amministratori e Dipendenti") sono i principali destinatari del presente Codice Etico.

Pertanto, devono attenersi ai principi ed agli standard di comportamento ivi riportati, ispirando i quotidiani comportamenti aziendali.

In nessun caso il perseguitamento dell'interesse del Gruppo può giustificare una condotta contraria alle leggi vigenti ed alle regole del presente Codice. Il Codice Etico si configura infatti come strumento di garanzia e di affidabilità, a tutela del patrimonio e della reputazione del Gruppo.

Anche tutti coloro che a vario titolo (partner, fornitori, prestatori di servizi, consulenti, ecc.) collaborano con il Gruppo MEVIM S.P.A. sono tenuti al rispetto delle norme del presente Codice Etico nelle parti loro applicabili.

Il Comitato Controllo e Rischi sovrintende al rispetto del Codice Etico da parte di tutti destinatari.

Le regole contenute nel presente Codice Etico integrano il comportamento che i Dipendenti sono tenuti ad osservare anche in conformità alle regole di ordinaria diligenza cui sono tenuti i prestatori di lavoro, disciplinate dalla normativa in materia di rapporti di lavoro.

Il presente Codice Etico ha validità in Italia ed all'estero, qui trovando ragionevole applicazione in relazione alle diverse realtà culturali, politiche, sociali, economiche e commerciali dei vari Paesi in cui il Gruppo MEVIM SPA opera.

MISSIONE E VALORI DI RIFERIMENTO

La Società Mevim S.p.A. a capo del Gruppo MEVIM operante nel mondo real estate, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il Gruppo Mevim opera nel settore immobiliare, e offre un'ampia gamma di servizi immobiliari personalizzati e di alta qualità, grazie ad una squadra di professionisti del settore altamente qualificati, una rete professionale unica ed un'offerta tecnologica all'avanguardia. Il Gruppo opera attraverso le seguenti linee di business: 1) acquisizione e gestione di asset immobiliari; 2) attività di intermediazione immobiliare e mid rent; 3) attività di short rent; 4) sviluppo e accelerazione di tecnologie applicate a processi real estate; 5) attività di consulenza e advisory con focus real estate.

Onestà, correttezza, integrità, trasparenza, imparzialità, riservatezza, tutela dell'integrità fisica e della dignità umana, salvaguardia dell'ambiente, dialogo e coinvolgimento delle comunità locali sono i valori che caratterizzano l'agire della MEVIM e quindi del Gruppo.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencate le principali norme di comportamento suddivise per interlocutore di riferimento e area significativa di gestione del business.

La MEVIM SPA ha adottato una struttura di Corporate Governance che si ispira alle raccomandazioni contenute nel "Codice di Autodisciplina" emesso dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate, nella convinzione, da un lato, che dotarsi di un sistema strutturato di regole di governo societario consenta alla Società di operare secondo criteri di massima efficienza, dall'altro lato, che assicurare sempre maggiori livelli di trasparenza contribuisce ad accrescere l'affidabilità della Società presso gli investitori.

In relazione a tali principi, tra l'altro, è vietato:

- porre in essere qualsiasi comportamento volontario, da parte degli Amministratori di società del Gruppo, volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale;
- compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'Assemblea dei soci, per ottenere l'irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe altrimenti prodotta;
- effettuare alcun tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare un danno ai creditori.

A. INTERLOCUTORI ESTERNI

A.1 Soci e azionisti

A.1.1 Trasparenza e accessibilità delle informazioni

La MEVIM rende disponibili tutte le informazioni che permettono agli azionisti e soci di operare scelte di investimento informate e consapevoli, garantendo la correttezza, la chiarezza e la parità di accesso all'informazione, per evitare l'utilizzo indebito di informazioni privilegiate, tali cioè da essere presumibilmente utilizzate da un investitore ragionevole per fondare le proprie decisioni di investimento.

Per garantire omogeneità, simultaneità e tempestività dell'informativa, la MEVIM rende disponibili sul sito internet www.mevim.it i comunicati stampa, i documenti contabili periodici da essa predisposti, nonché l'informativa e i documenti riguardanti assemblee dei soci e degli azionisti

A.2 Partner

A.2.1 Onestà

La MEVIM sviluppa relazioni di partnership con controparti di consolidata reputazione ed esperienza, impostando tali rapporti nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice.

A.2.2 Trasparenza degli accordi

La IMVEST promuove con i partner accordi trasparenti e collaborativi, valorizzando le sinergie e impegnandosi a non sfruttare situazioni di dipendenza o debolezza della controparte, dalla quale si aspetta un identico comportamento.

A.3 Istituti finanziari

La MEVIM si impegna ad operare per assicurare ai fornitori di risorse e servizi finanziari il rispetto degli impegni presi, tutela la riservatezza del know-how professionale e richiede alla controparte la medesima correttezza nella gestione del rapporto.

A.4 Clienti

A.4.1 Qualità, performance e affidabilità

Il successo della MEVIM e del gruppo si basa soprattutto sulla capacità di soddisfare le aspettative dei clienti, mantenendo elevati livelli di qualità, di performance e di affidabilità.

A questo fine, per la MEVIM è prioritario identificare i bisogni dei clienti, utilizzando al meglio le risorse e le sinergie del Gruppo e impegnandosi a dare riscontro a mantenere un dialogo aperto e franco.

A.4.2 Correttezza negoziale ed equità contrattuale

La MEVIM imposta i contratti con i propri clienti in modo corretto, completo e trasparente, cercando di prevedere le circostanze che potrebbero influire significativamente sulla relazione instaurata.

Anche laddove si verificassero eventi o situazioni non previste, la MEVIM rispetta le aspettative del cliente, eseguendo i contratti con equità, senza sfruttare eventuali condizioni di debolezza o ignoranza al sorgere di eventi imprevisti.

A.4.3 Trattativa d'affari

La MEVIM e le persone da essa incaricate di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, gara o richiesta non devono per nessuna ragione cercare di influenzare impropriamente le decisioni dei potenziali clienti.

A.4.4 Riservatezza delle informazioni

La MEVIM si impegna a mantenere il totale riserbo su informazioni riservate riguardanti i propri clienti, sia in riferimento ad informazioni strategiche dell'azienda cliente sia a dati personali. Inoltre, assicura un uso di suddette informazioni solo per ragioni strettamente professionali e comunque in seguito ad autorizzazione scritta. Anche i clienti sono tenuti ad assicurare la riservatezza in riferimento a informazioni, documenti, dati personali.

A.4.5 Regalie e benefici

La MEVIM proibisce al personale di tutte le società del Gruppo, ai Business Partner e, in generale, a chiunque effettui attività per conto di una società del Gruppo di richiedere/promettere/offrire oppure ricevere, direttamente o indirettamente, regalie e/o benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità) a/da clienti, tali da poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, ritenuto rilevante dalla consuetudine e dal convincimento comune, inteso anche come facilitazione, o garanzia del conseguimento, di prestazioni comunque dovute nelle attività d'impresa.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti solo se conformi alle procedure aziendali definite.

A.5 Fornitori di beni e servizi

A.5.1 Onestà

La MEVIM imposta i rapporti con i propri fornitori nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice.

La MEVIM si aspetta che i propri fornitori tengano un comportamento corretto, diligente e conforme alle disposizioni di legge, con particolare attenzione al rispetto delle normative e delle buone pratiche in materia di etica, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di rispetto dell'ambiente e tutela della proprietà intellettuale, dell'industria e del commercio.

La MEVIM, con l'obiettivo di incentivare/promuovere il rispetto di principi etici e la tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ambiente e della proprietà intellettuale, dell'industria e del commercio in tutta la catena di fornitura, incoraggia i propri fornitori ad applicare i medesimi criteri di selezione dei subfornitori.

A.5.2 Obiettiva valutazione

I fornitori hanno un ruolo fondamentale nel migliorare la competitività complessiva della MEVIM. Pertanto, il processo di selezione si basa su valutazioni obiettive secondo principi di correttezza, economicità, qualità, innovazione, continuità ed eticità.

A.5.3 Correttezza negoziale ed equità contrattuale

La MEVIM imposta i contratti con i propri fornitori in modo corretto, completo e trasparente, cercando di prevedere le circostanze che potrebbero influire significativamente sulla relazione instaurata.

A.5.4 Riservatezza dell'informazione

La MEVIM si impegna a mantenere il totale riserbo su informazioni riguardanti i propri fornitori e a utilizzare suddette informazioni solo per ragioni strettamente professionali e comunque in seguito ad autorizzazione scritta.

Peraltro anche i fornitori sono tenuti ad assicurare la riservatezza in riferimento a informazioni, documenti e dati personali relativi a MEVIM e ai suoi Collaboratori.

A.5.5 Regalie e benefici

MEVIM proibisce al Personale di tutte le società del Gruppo, ai Business Partner e, in generale, a chiunque effettui attività per conto di una società del Gruppo di richiedere/promettere/offrire oppure ricevere regalie e/o benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità) a/da fornitori potenziali o effettivi, tali da determinare una condotta illecita o, comunque, tali da essere interpretati da un osservatore imparziale, come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, ritenuto rilevante dalla consuetudine e dal convincimento comune, inteso anche come facilitazione, o garanzia del conseguimento, di prestazioni comunque dovute nelle attività d'impresa.

Il compenso da corrispondere ai fornitori dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere effettuati a un soggetto diverso dalla parte contrattuale né in un Paese diverso da quello delle parti contrattuali.

A.6 Concorrenti

A.6.1 Concorrenza leale

Per la MEVIM è di primaria importanza che il mercato sia basato su una corretta concorrenza. Pertanto, la MEVIM e i suoi collaboratori sono impegnati all'osservanza delle leggi in materia (in qualsiasi giurisdizione) e a collaborare con le Autorità regolatrici del mercato.

A.6.2 Raccolta di informazioni relative alla concorrenza

È vietato ottenere informazioni sulla concorrenza (es. attività, modalità di fabbricazione, tecnologie) con mezzi illeciti o contrari all'etica (es. furto, corruzione, dichiarazioni false, spionaggio elettronico).

A.7 Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgono una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio".

Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alle funzioni legislative, amministrative e giudiziarie.

Per "pubblico servizio" si intendono le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà di comunicazione, anche in regime di concessione e/o convenzione.

A.7.1 Legalità, correttezza e trasparenza nel rapporto con la Pubblica Amministrazione

La MEVIM e tutto il gruppo Astrim ispira e adegua la propria condotta al rispetto dell'imparzialità e del buon andamento cui la Pubblica Amministrazione è tenuta.

Inoltre, la MEVIM condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico a danno dello Stato o di un ente pubblico.

A.7.2 Conflitto di interessi

La MEVIM non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da soggetti terzi quando si possa configurare, anche solo astrattamente, un conflitto d'interesse.

I soggetti terzi che operano per conto della Società hanno l'obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.

A.7.3 Regalie e benefici

La MEVIM proibisce al Personale di tutte le società del Gruppo, ai Business Partner e, in generale, a chiunque effettui attività per conto di una società del Gruppo di richiedere/promettere/offrire oppure ricevere regalie e/o benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità), direttamente od indirettamente, a/da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiani o stranieri, o a loro parenti o affini, da cui possa conseguirne un interesse o vantaggio per il Gruppo, anche solo potenziale, anche qualora tali comportamenti fossero indotti da pressioni indebite dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

Si considerano atti di corruzione i suddetti comportamenti sia se tenuti dagli Organi Sociali o dai dipendenti, sia se realizzati per il tramite di persone che agiscono per conto della MEVIM, quali ad esempio, consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi legati alla MEVIM da rapporti analoghi o equivalenti.

Sono ammesse spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli, ovvero omaggi di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. A tal fine, la Società definisce direttive interne per l'effettuazione di tali spese, con riferimento all'iter autorizzativo, nonché alle relative modalità di controllo e di rendicontazione.

A.7.4 Trattativa d'affari

Le persone incaricate dalla MEVIM di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, gara, richiesta o rapporto istituzionale con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzare impropriamente le decisioni dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto istituzionale con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiani o stranieri, non possono essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

- proporre, in nessun modo, opportunità d'impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare, direttamente o indirettamente, i rappresentanti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiani o stranieri, a fare, o ad omettere di fare, qualcosa in violazione delle leggi dell'ordinamento cui essi appartengono, anche con la finalità di favorire o danneggiare una parte in un processo;
- accondiscendere a qualsiasi indebita richiesta e/o condotta da parte dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- abusare della propria posizione o dei propri poteri per indurre o costringere qualcuno a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

A.7.5 Rapporti d'affari

È proibito intrattenere rapporti di lavoro con impiegati della Pubblica Amministrazione o assumere ex impiegati della Pubblica Amministrazione, loro parenti o affini, che partecipino o abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d'affari o avallato richieste effettuate dalla MEVIM alla Pubblica Amministrazione, salvo adeguata motivazione da parte delle funzioni competenti.

A.7.6 Contributi e sovvenzioni

La MEVIM condanna qualsiasi comportamento volto a conseguire, da parte dello Stato, delle Regioni, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati,

o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

È proibito distrarre o destinare con tempistiche e/o a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, dalle Regioni, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea, anche se di modico valore e/o importo.

I soggetti deputati alla gestione delle attività finanziarie, degli investimenti e/o finanziamenti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione o da Enti pubblici esteri, dovranno improntare il loro

operato a principi di correttezza e trasparenza, osservando, altresì, gli obblighi d'informazione nei confronti degli organi amministrativi e di controllo.

A tal fine dovrà rendere disponibile ed accessibile ogni documentazione ed ogni operazione, anche non economica, eseguita nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

A.8 Mass-media

A.8.1 Gestione del rapporto

Le informazioni afferenti alla MEVIM e dirette ai mass-media potranno essere divulgate solamente dalle funzioni aziendali a ciò delegate, o con l'autorizzazione di queste.

La comunicazione all'esterno di dati o di informazioni dovrà essere veritiera, trasparente e coerente con le politiche del Gruppo.

Pertanto i Collaboratori si asterranno da comportamenti e dichiarazioni che possano in alcun modo ledere l'immagine della MEVIM.

B. Etica nella gestione degli affari

B.1 Trattamento delle informazioni e abusi di mercato

Per la MEVIM l'adeguato trattamento delle informazioni è requisito indispensabile per il funzionamento di qualsiasi mercato.

Nello specifico, vengono identificate le informazioni privilegiate, ossia quelle informazioni, dal carattere preciso che:

- non sono di dominio pubblico;

- si riferiscono direttamente o indirettamente, a uno o più emittenti strumenti finanziari o 11110 o più strumenti finanziari;
- se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari, tali cioè da essere utilizzate da un investitore ragionevole come elemento su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono informazioni privilegiate quelle che si riferiscono a dati economici e finanziari, progetti, acquisizioni, fusioni e strategie commerciali, relativamente alle attività del Gruppo.

La MEVIM garantisce un'adeguata gestione e protezione delle informazioni privilegiate, salvaguardandone l'accuratezza, la completezza e le modalità di conservazione, nel rispetto delle normative e delle procedure di riferimento.

Fino a quando l'informazione privilegiata rimane non nota al pubblico, essa ha carattere di estrema riservatezza, pertanto è vietato:

- comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi;
- raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento delle operazioni indicate al punto precedente.

Le informazioni privilegiate vengono comunicate secondo la normativa dalle funzioni a ciò preposte e, comunque, sempre in modo da garantire la correttezza, la chiarezza, la tempestività, la completezza e la parità di accesso al pubblico. Ogni informazione verso l'esterno, anche fornita in occasione di convegni, pubblici interventi, interviste, redazioni di pubblicazioni in genere, deve essere preventivamente autorizzata, in accordo con le procedure aziendali.

Nell'ambito del corretto funzionamento del mercato, è altresì vietato diffondere intenzionalmente notizie false sia all'interno sia all'esterno del Gruppo, concernenti il Gruppo stesso e i suoi Collaboratori.

È anche vietato porre in essere operazioni volte a influenzare i mercati finanziari, provocando un rialzo o un ribasso nella quotazione di titoli o strumenti finanziari.

B.2 Amministrazione societaria

L'Organo Amministrativo, i dirigenti e i dipendenti devono tenere una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del

Collegio Sindacale, degli altri organi sociali, della Società di Revisione e delle autorità di vigilanza, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali. Nei confronti di tali soggetti è garantito un atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione,

B.2.1 Trasparenza e correttezza delle informazioni

I responsabili della Società, il Consiglio di amministrazione, i Dirigenti, i Collaboratori ed i Dipendenti della Società sono obbligati a garantire la veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza,

La MEVIM condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai soci, al pubblico e alla società che effettua la revisione contabile.

Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati.

Dovranno altresì evitare situazioni di conflitto d'interesse, anche solo potenziale, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad essi delegate,

Gli organi ed i soggetti delegati all'intrattenimento dei rapporti con la Società di Revisione, saranno tenuti a dare opportuna segnalazione, nel caso in cui abbiano a riscontrare eventuali falsità, errori od omissioni, nelle relazioni redatte dai revisori nell'espletamento della loro attività.

B.2.2 Chiarezza e verità in ogni operazione e transazione

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, e autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile, in conformità con le procedure aziendali. Inoltre:

- deve essere sempre possibile effettuare controlli sulle caratteristiche delle operazioni effettuate, sulle motivazioni che le hanno determinate, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull'esecuzione delle operazioni medesime;
- ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alla MEVIM, deve agire su specifica autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.

B.2.3 Antiriciclaggio

Ai dipendenti e ai collaboratori della MEVIM è fatto assoluto divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecita ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza. È fatto, altresì, divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni.

A tal fine, in via preventiva, devono essere verificate le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su controparti commerciali, finanziari e fornitori, per appurarne la rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti di affari.

È vietato mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata false o contraffatte.

LA MEVIM si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio. I dipendenti ed i collaboratori della società non devono, in alcun modo ed in alcuna circostanza, ricevere od accettare la promessa di pagamenti in contanti o correre il rischio di essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Inoltre, dipendenti e collaboratori devono, attraverso le strutture aziendali all'uopo preposte, assicurarsi circa l'affidabilità, l'onorabilità e la professionalità della controparte.

L'utilizzo della cassa (contanti, assegni e valori bollati) è consentito solo per gli acquisti di modico importo necessari allo svolgimento delle attività aziendali.

B.3 Tutela dei dati personali

È considerato "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Al fine di garantire la tutela dei dati personali, la MEVIM, attraverso i suoi collaboratori, si impegna a trattare gli stessi nel rispetto delle normative di riferimento ed in particolare secondo i principi di trasparenza, liceità, garanzia di qualità e correttezza dei dati.

La MEVIM garantisce la pertinenza del trattamento dei dati con le finalità dichiarate e perseguitate, nel senso che i dati personali non saranno utilizzati per fini secondari senza il consenso dell'interessato.

B.4 Sponsorizzazioni e contributi

La MEVIM non eroga contributi diretti o indiretti a partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti.

B.5 Salute, Sicurezza e Ambiente

La MEVIM si prefigge di mantenere i massimi livelli di igiene, tutela della salute e della sicurezza e di garantire le necessarie misure di prevenzione contro gli infortuni e le malattie sui luoghi di lavoro.

In particolare, la MEVIM tiene a sottolineare l'importanza dell'osservare i seguenti principi:

- la gestione dei rischi relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro deve essere basata principalmente sulla prevenzione, prevedendo la gestione in emergenza del rischio come una situazione estrema a fronte del malfunzionamento dei sistemi preventivi;
- la valutazione dei rischi effettuata da chi opera sul campo è un aspetto da non trascurare in quanto può portare ad una visione più realistica degli stessi.

Ciascuno, nel suo ambito, deve contribuire a mantenere sano e sicuro l'ambiente di lavoro in cui opera e garantire l'incolumità dei propri colleghi e collaboratori.

Tutti i destinatari sono inoltre tenuti a gestire i rischi in maniera preventiva, seguendo le apposite procedure e utilizzando i dispositivi di protezione individuale. Al verificarsi di una situazione di pericolo, anche se questa non ha portato a danni a persone o cose, è necessario che essa venga immediatamente segnalata al proprio responsabile perché venga resa nota al RSPP al fine di valutare se sono necessarie ulteriori contromisure o se sono sufficienti quelle già in essere.

La MEVIM, nell'ambito delle proprie attività, è impegnata a:

- diffondere e consolidare la cultura della sicurezza dell'ambiente di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi ed utilizzando tutte le risorse necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei Partner Commerciali e dei Consulenti Esteri ed in generale dei soggetti a contatto dei quali opera;
- garantire il rispetto della legislazione ambientale (nazionale, regionale o locale), dei regolamenti interni e di tutti i requisiti derivanti da accordi contrattuali e protocolli stipulati con terzi;
- salvaguardare l'ambiente, che è un bene primario per la collettività, programmando le proprie attività nella costante ricerca di un equilibrio con le esigenze d'impresa.

B.5.1 Politica Ambientale

La MEVIM si impegna, nel rispetto delle previsioni contrattuali:

- all'uso di processi, tecnologie e materiali che consentano la riduzione dei consumi delle risorse naturali e che comportino il minor impatto ambientale;
- alla limitazione della produzione di rifiuti attraverso, ove possibile, il loro riutilizzo;

- al ripristino delle aree di cantiere a fine lavori, in modo da riqualificare il territorio e riportare l'ambiente il più possibile prossimo alle condizioni iniziali;
- a coinvolgere e motivare tutto il personale, attraverso azioni di informazione e formazione, sulle tematiche ambientali.

C. Interlocutori interni dipendenti

C.1 Selezione, valorizzazione e tutela del personale

La MEVIM è pienamente consapevole che le risorse umane costituiscono un indispensabile elemento per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo della Società. Pertanto, è impegnata a sviluppare le competenze e stimolare le capacità e le potenzialità dei Dipendenti, affinché trovino piena realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi.

La MEVIM offre pari opportunità di lavoro a tutti i Collaboratori sulla base delle specifiche qualifiche professionali e capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione in quanto le funzioni competenti selezionano, assumono e gestiscono i Collaboratori in base a criteri di competenza e di merito.

C.2 Pianificazione degli obiettivi aziendali

La MEVIM si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali dei dirigenti e dei dipendenti, siano focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.

C.3 Integrità morale dei dipendenti

La MEVIM si impegna a tutelare l'integrità morale dei dipendenti, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona, salvaguardando i lavoratori da atti di violenza psicologica o di mobbing e contrastando qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue inclinazioni.

C.3.1 Molestie sul luogo di lavoro

La MEVIM esige che nelle relazioni di lavoro, interne ed esterne, non si dia luogo a molestie, intendendo come tali, a mero titolo di esempio:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o di gruppi di lavoratori;
- l'ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- l'ostacolo a prospettive di lavoro altrui per meri motivi di competitività personale;
- molestie sessuali e comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità ed il pudore della persona.

C.3.2 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti

La MEVIM vieta di prestare servizio, anche in via occasionale, sotto gli effetti di sostanze alcoliche, di stupefacenti o di sostanze di analogo effetto.

È altresì vietato, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro, anche occasionalmente, consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

C.3.3 Divieto di utilizzo di materiale pornografico e pedo-pornografico

È fatto divieto di acquisire, utilizzare, diffondere e/o cedere materiale pornografico e pedo-pornografico, anche tramite l'utilizzo delle risorse informatiche aziendali.

C.4 Conflitto di interessi

Tutti i collaboratori devono assicurare che ogni decisione di business sia presa nell'interesse del Gruppo; essi, quindi, devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse, che possa intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta.

C.5 Uso corretto dei beni aziendali

Ciascun collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare l'utilizzo degli stessi.

A tal fine, ciascun collaboratore ha la responsabilità di custodire e conservare i beni e le risorse della Società che gli sono affidati nell'ambito della sua attività e dovrà utilizzarli in modo proprio e conforme all'interesse sociale, impedendone ogni uso improprio. A titolo esemplificativo, si segnala il divieto di intervenire sul sistema informatico o telematico, alterandone dati, informazioni o programmi.

Inoltre i dipendenti si impegnano a rispettare le leggi relative alla tutela dei diritti d'autore che proteggono i diritti di proprietà intellettuale.

I software e le banche dati protette da copyright e utilizzate dai dipendenti per le attività della Società non possono essere riprodotte, ad eccezione delle copie effettuate ai fini della funzione di back-up, né possono essere riprodotte ad uso personale del dipendente.

È fatto divieto di utilizzare software o banche dati non autorizzati sui computer della Società.

C.6 Regalie e benefici

La MEVIM proibisce al Personale di richiedere/promettere/offrire oppure ricevere regalie e/o benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità), direttamente o indirettamente, a/da dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, enti della Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre Organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi e/o di influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario.

MODALITA' DI ATTUAZIONE E CONTROLLO

Tutti coloro che collaborano con la MEVIM, senza distinzioni o eccezioni, in Italia o all'estero, sono impegnati a fare osservare i principi del presente Codice, In nessun modo agire a vantaggio del Gruppo può giustificare l'adozione di comportamenti, anche realizzati con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, in contrasto con la normativa e con tali principi.

In particolare, tutti i Collaboratori sono tenuti a operare affinché tali norme siano adeguatamente applicate sia all'interno del Gruppo sia, in generale, da tutti i suoi interlocutori. Gli organi societari e i dirigenti hanno inoltre il dovere di fornire per primi l'esempio di coerenza tra i principi del Codice e i comportamenti quotidiani. L'ente deputato a vigilare sull'applicazione del Codice è l'Organismo di Vigilanza, istituito in conformità al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati ex D.Lgs, 231/2001 e norme collegate, che si coordina opportunamente con gli organi e le funzioni competenti per la corretta attuazione e l'adeguato controllo dei Principi del Codice Etico,

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali della MEVIM ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti.

Ogni violazione o sospetto di violazione deve essere comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza della MEVIM alla seguente e-mail: info@mevim.it.

È garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché la tutela da qualsiasi tipo di ritorsione.